

SCHEMA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO

Rep. n. _____

MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

tra l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.), con domicilio fiscale nel Comune di Potenza-Via Manhes, 33-cap. 85100 - P.I. 00090670761 e la Società "Schindler S.p.a., direzione e coordinamento di Schindler Management A.G. ai sensi dell'art. 2497 bis del codice civile, con sede legale in Milano alla via Cernuschi, 1, partita IVA n. 00842990152, in persona del suo procuratore ing. Christian Di Marco, -, per la "Fornitura e posa in opera di nove ascensori da posizionarsi presso il complesso residenziale dell'ATER di Potenza, per n. 100 alloggi, sito in località "Bucalotto" del comune di Potenza".

Importo netto di appalto € 117.000,00 oltre I.V.A.. **CIG: 6234232AFC**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno -- (-----) del mese di aprile in Potenza, nella sede dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica per la Provincia di Potenza (A.T.E.R.), davanti a me Avv. Vincenzo Pignatelli, Dirigente dell'Azienda medesima, autorizzato alla stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa con atto dell'Amministratore Unico dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica per la provincia di Potenza (ATER) in data 19.11.2010 prot. n. 164552, ai sensi dell'art. 151 del R.D. 28.4.1938 n. 1165 e dell'art. 8 della Legge Regionale n. 29 del 24.06.1996, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato, d'accordo con me, ai sensi dell'art. 48 della vigente legge notarile del 16 febbraio 1913, n. 89: =====
- l'arch. Michele BILANCIA, nato a Potenza il 05/02/1952, nella qualità di Direttore dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Potenza, nominato con disposizione n. 01/2014 del 01/08/2014 prot.n. 236313 dell' Amministratore Unico

Domenico Esposito=====

- l'Ing. Christian Di Marco nato a Vicenza (VI) il 04.08.1975, in qualità di procuratore della Società "Schindler S.p.a.", con sede e domicilio fiscale in Corso Novara, n.10 (palazzo alto) 80143 Napoli partita IVA 00842990152, giusta procura che ivi si allega (All. "A").

P R E M E S S O che:

- con delibera dell'Amministratore Unico n. 10 del 24 febbraio 2015, e' stato disposto di recedere, ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dal contratto di appalto dei lavori, stipulato con l'ATI appaltatrice Mirgaldi Giuseppe Antonio- Stella Donato con sede in Altamura Via Lama di Cervo n. 87

- con disposizione dell'Amministratore Unico n. prot. 250886 del 13.04.2015 l'arch. Michele BILANCIA, Direttore dell'Azienda e' stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di completamento dell'intervento in oggetto, demandando allo stesso l'adozione dei conseguenti atti gestionali (affidamento dei lavori, liquidazione corrispettivi, etc....), finalizzati al completamento delle opere;

- con nota n. 0004026 del 13.04.2015 questa Azienda, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, ha richiesto alla Società "Schindler S.p.a." di trasmettere apposito preventivo offerta relativo alla fornitura e posa in opera di n. 9 impianti di ascensore, completi dei relativi certificati di collaudo e di quant'altro utile e necessario per il loro funzionamento, da trasmettersi entro 10 gg. dalla ricezione della stessa nota;

- la Società "Schindler S.p.a.", si è dichiarata disponibile ad eseguire, quanto richiesto, come da dichiarazione/offerta del 21 aprile 2015, acclarata al prot. n. 004371 del 21 aprile 2015 , per un importo netto di € 117.000,00, oltre IVA

10%, per complessivi € 128.700,00 (all "B");

- con determinazione del Direttore dell'Azienda n.... del e' stato disposto l'affidamento diretto alla Societa' "Schindler S.p.a. per la "Fornitura e posa in opera di n. 9 impianti di ascensore, completi dei relativi certificati di collaudo e di quant'altro utile e necessario per il loro funzionamento, per un importo netto di € 117.000,00 oltre all'IVA al 10% e quindi per un totale di € 128.700,00;
- la Societa' "Schindler S.p.a.", ha dichiarato, in sede di offerta, il possesso dei requisiti e l'insussistenza di cause ostative all'affidamento, giusta documentazione trasmessa, tramite p.e.c., il 28.04.2015 e acquisita al n. prot. 0004674 del 29.04.2015;=====

TUTTO CIO' PREMESSO

tra i suddetti componenti, previa conferma e ratifica della narrativa che precede, si conviene e stipula quanto appresso. =====

ART. 1 - L'ATER di Potenza, come sopra rappresentata, affida alla Societa' "Schindler S.p.a.", l'appalto per "Fornitura e posa in opera di nove ascensori da posizionarsi presso il complesso residenziale dell'ATER di Potenza, per n. 100 alloggi, sito in localita' "Buculetto" del Comune di Potenza".

ART. 2 - Le opere devono essere realizzate nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in conformita' del preventivo-offerta allegato al presente atto (All. "B") e agli elaborati del progetto esecutivo.

Tale documentazione, firmata dalle parti per piena accettazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente agli elaborati grafici, per quanto non siano ad esso materialmente allegati, quindi nessuna eccezione potra' essere di seguito sollevata per errata interpretazione o per insufficiente conoscenza delle condizioni dell'appalto e delle condizioni locali. =====

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento ai disposti di cui al Dlgs n. 163/2006, al DPR n. 207/2010 e al capitolato generale di cui al DM LLPP n. 145/2000, per le parti ancora in vigore. =====

ART. 3 - L'affidamento viene conferito , a corpo, per l'importo complessivo netto di € 117.000,00 (centodiciassettemila/00) comprensivo di € 1.170,00 per oneri della sicurezza, I.V.A. esclusa e sarà corrisposto in corso d'opera come di seguito specificato:

- 50% alla consegna a piè d'opera di tutto il materiale necessario per il montaggio degli ascensori, da certificare mediante redazione di apposito verbale in contraddittorio con la D.L.;

- 50% dopo l'effettuazione delle operazioni di collaudo degli impianti.

La Società affidataria si impegna ad accettare l'eventuale consegna della fornitura e posa in opera, anche sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 153 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006.

La stessa Società si impegna, con il presente contratto, ad assicurare la manutenzione conservativa gratuita per i primi 12 mesi dall'ultimazione del montaggio.

ART. 4 - Ai sensi dell'art. 113 comma 1 del d.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. la Società ha costituito una garanzia fideiussoria assicurativa, rilasciata da ----- dell'importo di € 11.700,00, pari al 10% dell'importo contrattuale.

Le parti concordano che tale garanzia fideiussoria avrà validità di un anno dalla data della sua emissione e costituirà garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni diretti subiti dalla Stazione Appaltante nonché del rimborso delle spese che quest'ultima sia eventualmente costretta a sostenere durante l'esecuzione della fornitura per fatti imputabili alla

Società e derivanti dall'inadempimento e/o esecuzione non regolare della fornitura stessa.

Resta salvo il diritto per la Stazione Appaltante di intraprendere ogni e qualsivoglia azione di risarcimento dei danni diretti eventualmente subiti nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la garanzia sulla quale la Stazione Appaltante si sia eventualmente rivalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Ove tale reintegrazione non venga effettuata entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta inoltrata alla Stazione Appaltante, quest'ultima potrà esercitare la facoltà di risolvere il contratto.

La cauzione definitiva sarà restituita dopo l'effettuazione del collaudo degli impianti da parte di Schindler S.p.a. e comunque alla scadenza del periodo di garanzia.

ART. 5 - Il tempo utile per dare ultimate le opere, è fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna della commessa.

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata a carico dell'Società affidataria una penale pecuniaria dello **0,4 per mille (zerovirgolaquattropermille)** sull'importo complessivo dell'importo netto contrattuale, incrementato degli importi per eventuali atti "aggiuntivi" intervenuti, conformemente a quanto previsto dall'art. 145 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010. Potranno essere concesse proroghe del termine unicamente qualora l'impossibilità di ultimare le opere entro la scadenza stabilita dipendesse da cause non imputabili all'affidatario. Data l'urgenza, qualora l'appaltatore non intervenga nei tempi sopra indicati ed il ritardo sia tale da pregiudicare il corretto andamento delle opere, il Responsabile del Procedimento ha facoltà di far eseguire ad altre ditte le opere richieste, procedendo alla risoluzione dell'atto di cottimo.

ART. 6 – Eventuali subappalti potranno essere autorizzati secondo quanto disposto dall'articolo 118 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 7 - L'ATER rilascerà certificati di acconto secondo le scadenze individuate all'art. 3 al netto delle ritenute di garanzia. Il conto finale è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario secondo le coordinate che saranno specificate sulla fattura, con le modalità e secondo le norme che regolano la contabilità dell'Azienda. Non è consentita alcuna anticipazione sull'importo contrattuale. La persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo, anche per effetto di cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione appaltante, è l'Ing.Christian Di Marco nato a Vicenza (VI) il 04/08/1975, in qualità di procuratore della Società "Schindler S.p.a.". Ai sensi dell'art.133, comma 2, del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.i. è esclusa la possibilità di revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

ART. 8 - L'appaltatore, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art.132 del d.lgs 163/2006, ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dall'ATER e che il direttore dei lavori gli abbia ordinato, purché non mutino sostanzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi mediante un verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 136 del Regolamento, DPR 207/2010. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio fra il direttore dei lavori e

l'appaltatore ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. La stazione appaltante, durante l'esecuzione del contratto, può ordinare alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione delle opere previste nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.

La Società affidataria si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in materia di piani di sicurezza previsti dalla norma; le gravi o ripetute violazioni del piano, previa formale costituzione in mora dell'Società, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto. La direzione del cantiere è assunta dal -----, giusta nota del --/--/2015, acquisita al protocollo dell'Azienda in data --/--/2015 prot. n. -----, ivi allegata (all. "C").

ART. 9 – La Società ha depositato presso la stazione appaltante, giusta nota prot. --- del --/--/2015 : il Documento di Valutazione dei Rischi di cui al d.lgs n. 81/2008; il Piano Sostitutivo di Sicurezza, redatto dall'appaltatore ai sensi dell'art. 131 del d.lgs n. 163/2006; il Piano Operativo di sicurezza, quale piano complementare di dettaglio del piano sostitutivo di sicurezza. Il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Nell'esecuzione dei lavori la Società si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo al D.Lgs n. 81/2008, come modificato e corretto dal D.Lgs. n.

106 del 03.08.2009; si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della categoria e della zona (art. 36 Legge n. 300 del 20.05.1970); la Società è, altresì, tenuta ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati testé, nonché delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, la stazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, comunicherà all'Società e, se nel caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se le opere sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se e' stata certificata l'ultimazione, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla Società delle somme accantonate, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la Società non può opporre eccezione alla stazione appaltante, nè il titolo a risarcimento danni. =====

ART. 10 – La Società affidataria sarà responsabile per eventuali difformità dell'opera e difetti di costruzione, secondo quanto previsto dall'art. 141 - comma 10 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii. e dall'art. 18 del Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000). =====

ART. 11 - I modi e i casi di riconoscimento di eventuali danni diretti causati da forza maggiore sono specificati all'art. 166 del D.P.R. n. 207/2010 e all'art. 20 del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. n. 145/00).=====

ART. 12 - L'Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del presente contratto

nelle ipotesi previste dagli artt. 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; avrà, altresì, facoltà di recedere dal contratto con le modalità indicate al successivo art. 134.

L'Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge

n. 136/2010 così come modificato dall'art. 7 della L. n. 217/2010 al fine di assicura-

re la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. La Stazione appaltan-

te verifica in occasione di ogni pagamento all'affidatario e con interventi di controllo

ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabili-

tà dei flussi finanziari. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, con nota prot. -

----- del --/--/2015 la Società "Schindler S.p.a." ha comunicato il numero di conto

corrente dedicato: ccb n. ----- acceso presso l'istituto di credito -----

Agenzia di ----- Codice IBAN ----- specificando che sono delegati ad operare sul conto corrente succitato i seguenti soggetti: --

-----, nato a -----, il --/--/----, residente in----- alla via -----

--- C.F. ----- e il sig. -----, nato a -----il

--/--/2015, residente in----- alla via ----- C.F. -----.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del

contratto ai sensi dell'art. 9 bis della L. n. 217/2010.

ART. 13 - Per quanto non previsto nel presente contratto e nei documenti di appalto,

si fa riferimento ai disposti di cui al D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche ed

integrazioni, al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 nonché a tutte le disposizioni legi-

slative e regolamentari vigenti in materia. =====

ART. 14 - Il sottoscritto Sig. Christian Di Marzo nato a Vicenza (VI) il 04/08/1975,

in qualità di Procuratore della Società "Schindler S.p.a.", dichiara di essere stato

informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 che i propri dati e quelli dell'Società che qui rappresenta, che sono stati obbligatoriamente conferiti e quelli eventuali conferiti in seguito: a) saranno trattati dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.), con domicilio fiscale nel Comune di Potenza-Via Manhes, 33-cap. 85100 - P.I. 00090670761 con procedure prevalentemente informatizzate e solo nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto formalizzato con il presente contratto; b) potranno essere trasmessi agli altri servizi dell'Ente ed agli altri soggetti diversi dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.), con domicilio fiscale nel Comune di Potenza-Via Manhes, 33-cap. 85100 - P.I. 00090670761 solo nei limiti e nella quantità strettamente necessaria ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. =

ART. 15 - La definizione delle controversie che dovessero insorgere fra l'A.T.E.R. e la Società saranno trattate secondo le procedure di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni. Per qualsiasi eventuale controversia tra le parti ai sensi dell'art. 20 del c.p.c. sarà competente il Foro di Potenza. =

ART. 16 - Per tutti gli effetti del presente contratto la Società affidataria elegge domicilio presso la sede della Società in Corso Novara, n.10 (palazzo alto) 80143 Napoli.

ART. 17 - Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti la stipula del presente contratto e le dipendenti, eccetto l' I.V.A., sono a carico della Società affidataria. Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione della fornitura e posa in oera.. Il presente atto è soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e successive modificazioni e integrazioni. Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e completato personalmente da me Ufficiale Rogante consta di n -- mezzi fogli scritti per intero su

----- facciate e quanto di questa. E richiesto, io ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto ed ho dello stesso data lettura alle parti che approvandolo e confermandolo lo sottoscrivono con me Ufficiale Rogante.

- per l'A.T.E.R. di Potenza: il Direttore Arch. Michele Bilancia

- per la Società Affidataria: il Procuratore sig. Christian Di Marco.

La Società dichiara espressamente ai sensi dell'art. 1341 del c.c., di accettare ed approvare tutte le condizioni ed i patti contenuti nel presente contratto.

La Società

L'Ufficiale Rogante